COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALBERTO PAOLO LEMBO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Ferrari Francesco ed altri: Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane *(Approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato)* (2514).... 16

Lembo Alberto Paolo, *Presidente* 16, 17, 18

Bianco Vito, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali* 16

Brugger Siegfried (gruppo misto), *Relatore* 17

Caveri Luciano (gruppo misto) 17

Di Stasi Giovanni (gruppo progressisti-federativo) 17

Paoloni Corrado (gruppo progressisti-federativo) 17

Sostituzioni:

Lembo Alberto Paolo, *Presidente* 16

Votazione nominale:

Lembo Alberto Paolo, *Presidente* 18

ALLEGATO:

Articolo unico della proposta di legge n. 2514 ed ordine del giorno Caveri ed altri n. 0/2514/XIII/1 19

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Anghinoni, Dozzo, Negri Luigi, Stroili e Zani sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Castellazzi, Gibelli, Caveri, Molgora e Giardiello.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Ferrari Francesco ed altri: Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane (Approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato) (2514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferrari Francesco ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane », già approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1995.

Comunico che nella seduta di ieri la Commissione affari costituzionali, modificando il precedente parere approvato nella seduta del 12 ottobre 1995 – in tal senso mi ero attivato come avevo dichiarato di fare, alla luce della posizione unanime espressa dalla Commissione –, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto.

Ricordo che nella seduta di giovedì 28 settembre si è svolta la discussione sulle linee generali e che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi giovedì 9 novembre, era stato fissato per le 13 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di intervenire sull'articolo unico di cui consta la proposta di legge (il cui testo sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna), essa sarà direttamente votata per appello nominale al termine della seduta.

Gli onorevoli Caveri, Cabrini, Anghinoni, Gerbaudo, Peretti, Paoloni e Di Stasi hanno presentato l'ordine del giorno n. 0/2514/XIII/1, il cui testo sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Prego il Sottosegretario di esprimere il proprio parere su tale ordine del giorno.

VITO BIANCO, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Trattandosi di una problematica che è affrontata in alcuni progetti di legge in materia di mercato del lavoro già all'esame del Parlamento, ritengo sia quella la sede in cui dare soluzione alla questione.

Inoltre, è un problema di carattere interdisciplinare, investendo le competenze non soltanto del Ministero delle risorse agricole ma anche e soprattutto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; ritengo pertanto di poter accettare l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

LUCIANO CAVERI. Insistiamo per la votazione, pur comprendendo le considerazioni del Governo, in quanto riteniamo si tratti di un aspetto molto importante. La legge n. 97 del 1994 è stata via via depotenziata, obbligando il Parlamento ad occuparsi di provvedimenti legislativi come quello che ci accingiamo ad approvare oggi. Un'interpretazione esatta del testo, che era scontata, avrebbe sicuramente evitato tale circostanza. Gli stessi problemi che sono sorti con l'INPS e che oggi ci obbligano ad interpretare la normativa potrebbero crearsi – diciamolo esplicitamente – anche in relazione, per esempio, ai lavoratori agricoli che possono essere impegnati in zone di montagna nel settore degli impianti a fune. Si tratta di un settore strategico, perché – soprattutto nelle zone di alta montagna – per chi si dedica all'agricoltura il lavoro stagionale negli impianti a fune rappresenta una delle risorse fondamentali. È per questi motivi che riteniamo che un indirizzo della Commissione, in questo caso autorevole in quanto scaturente da una sede legislativa, debba comunque essere dato.

CORRADO PAOLONI. Voteremo a favore dell'ordine del giorno, perché – come è specificato molto bene – si parla di zone montane: se ci interessa il mantenimento del livello demografico della montagna e se riconosciamo a quest'ultima un ruolo fondamentale anche in ordine alla tutela dei territori di pianura, dobbiamo renderci conto che non si può offrire alle persone che la popolano la possibilità di procurarsi un reddito soltanto in un unico settore. È questo un primo passo nella direzione della tutela della montagna, in quanto permette agli abitanti delle zone montane di integrare il proprio reddito con varie attività.

Inoltre, in questa Commissione abbiamo presentato talune risoluzioni in cui si attribuisce un ruolo specifico alla montagna, riconoscendo che lo Stato italiano non può privare le zone montane di determinati servizi importantissimi (scuola, ufficio postale, distributori di carburante).

SIEGFRIED BRUGGER, *Relatore*. Signor presidente, anch'io credo che le attività che si stanno svolgendo in altre Commissioni per il riordino di tutto il sistema – lavoro stagionale e parziale – non siano in contrasto con l'ordine del giorno in esame. D'altra parte, la possibilità di integrare l'elenco contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, ampliandone l'ambito di applicazione, non passa necessariamente attraverso una modifica legislativa.

Ecco perché voterò a favore dell'ordine del giorno Peretti ed altri n. 0/2514/XIII/1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Peretti ed altri n. 0/2514/XIII/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GIOVANNI DI STASI. Signor presidente, nonostante la limitatezza dell'intervento proposto devo dire che il provvedimento ha un grande significato: insieme con pochi altri atti rappresenta un segnale di attenzione nei confronti di una questione che nel dibattito parlamentare è diventata del tutto marginale.

Ho vissuto il problema della montagna non solo come cittadino – poiché vengo da una località montana –, ma anche come amministratore comunale e regionale.

Il varo della legge n. 97 del 1994 ha significato per una serie di operatori pubblici un segnale di speranza, del quale però non si è tenuto conto in alcun modo. Il primo a non curarne l'attuazione ed il rispetto è stato proprio il Parlamento, che ha spesso esercitato i propri diritti e poteri con riferimento a tutta una serie di altri problemi piuttosto che in rapporto a questo. Nel caso specifico, anzi, la dimenticanza è stata quasi totale.

L'economia di montagna è principalmente di natura agricola: la marginalizza-

zione del dibattito sulla montagna coincide ed è parte qualificante della marginalizzazione del dibattito sull'agricoltura.

Al di là dei tempi che avremo a disposizione (in questo periodo leggere ed interpretare le notizie giornalistiche è opera difficile, perché non si riesce mai a capire in quale direzione si stia andando), spero che nell'ambito della presente legislatura o al massimo nella prossima il Parlamento ed il Governo riprendano interamente l'iniziativa nelle proprie mani e portino a termine un'operazione necessaria per cancellare molte distorsioni, soprattutto in sede di indirizzo.

In proposito vorrei citare un fatto specifico. Alcune regioni del nostro paese fanno parte dell'area destinataria dell'obiettivo 1 delle politiche comunitarie di coesione e riequilibrio sociale, territoriale ed economico: mi riferisco alle aree in ritardo di sviluppo. Ebbene, quali sono stati i parametri adottati per identificare le regioni che hanno il diritto di rientrare in quest'ambito? Non certo quelli rilevati nelle zone di pianura o costiere: sono stati quelli registrati nelle zone di montagna. Eppure i fondi che confluiscono verso queste regioni vengono spesi per le zone di pianura. In altre parole, si ottengono aiuti per coloro che hanno difficoltà e poi vengono spesi per chi già gode di condizioni accettabili.

È quindi un compito importante di questa Commissione recuperare la centralità dell'agricoltura – che anche in questa fase non è oggetto della necessaria attenzione – ed approfondire con maggiore continuità ed efficacia i temi relativi all'agricoltura di montagna ed alle zone montane in generale.

È anche sulla base di questi presupposti che annuncio il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo sulla proposta di legge n. 2514.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Ferrari Francesco ed altri: « Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane » *(Approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato)* (2514):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato *sì*	24
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Altea, Brugger, Capitaneo, Castellazzi, Caveri, D'Alia, de Ghislanzoni Cardoli, Di Capua, Di Fonzo, Di Stasi, Fogliato, Franzini Tibaldeo, Gerbaudo, Giardiello, Gibelli, Lembo, Molgora, Negri Magda, Paoloni, Pepe, Peretti, Procacci, Rotundo e Tattarini.

La seduta termina alle 15,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 20 novembre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

Articolo unico della proposta di legge
senatori Ferrari Francesco ed altri (S. 1039) n. 2514

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: « residenti negli stessi comuni » sono sostituite dalle seguenti: « residenti in comuni montani ».

Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane (2514)

ORDINE DEL GIORNO

« La XIII Commissione,

considerato che:

le zone montane assumono importanti funzioni di interesse generale, in particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale, per le quali necessitano di specifici incentivi e sostegni, dati i problemi economici, sociali ed ambientali derivanti dalle loro situazioni geomorfologiche e climatiche particolari;

l'articolo 18, comma 1, della legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, in deroga alla disciplina vigente in materia di collocamento, consente ai datori di lavoro ed alle imprese operanti nei comuni montani di assumere, senza oneri previdenziali, coltivatori diretti a tempo parziale o in forma stagionale;

ai fini dell'applicazione della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, si rende necessario, in considerazione della particolare situazione delle zone montane, includere tra le attività a carattere stagionale ogni attività svolta annualmente nei comuni montani per una durata non superiore a centottanta giorni;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché sia considerata attività a carattere stagionale, in aggiunta alle ipotesi previste dal decreto del

Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma secondo, lettera *a)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, ogni attività compiuta annualmente nei comuni montani per una durata non superiore a centottanta giorni ».

0/2514/XIII/1

Caveri, Cabrini, Anghinoni, Gerbaudo, Peretti, Paoloni, Di Stasi.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC12-13LG-3
Lire 500